

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 05.06.2014, in Reggio Emilia

tra

- la Delegazione Aziendale di Credito Emiliano S.p.A. (CREDEM), rappresentata dai Sigg. Marco Prampolini, Paolo Dallari, Giorgio Faietti, Massimo Moschetti, Enrico Ferraresi, Paolo Pastorelli e Stefano Paglia, Andrea Bassi e Patrizia Alastra;
- e
- le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
FIBA/CISL, rappresentata dai Signori Marco Sandoni, Claudio Masi e Sergio Gallo;
FISAC/CGIL, rappresentata dai Signori Antonio Papa, Alfredo Scognamiglio e Pierluigi Bello;
UGL Credito, rappresentata dal Signor Paolo Tocco;
UIL.CA./UIL, rappresentata dal Signor Luigi Tezzoni;

premesso che

- il Garante per la protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") ha emanato in data 12 maggio 2011, il Provvedimento n. 192 avente ad oggetto "Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie"; con Provvedimento n. 257 del 22 maggio 2014 il Garante ha differito al 30 settembre 2014 il termine ultimo per l'adeguamento alle suddette prescrizioni;
- il Provvedimento n. 192/2011 detta prescrizioni in relazione al trattamento dei dati personali della clientela effettuato dai dipendenti delle "banche, incluse quelle facenti parte di gruppi, delle società, anche diverse dalle banche, purché siano parte di tali gruppi, stabiliti sul territorio nazionale e riguarda sia le operazioni "che comportano movimentazione di denaro" (c.d. "dispositive"), sia quelle di sola consultazione (c.d. "inquiry");
- il Provvedimento n. 192/2011 si applica a tutti i lavoratori "incaricati dall'azienda dei trattamenti", come chiarito nel successivo Provvedimento n. 357/2013 "quali che siano la qualifica, le competenze, gli ambiti di operatività e le finalità dei trattamenti che sono tenuti a svolgere";
- il Provvedimento n. 192/2011 prescrive l'adozione di "idonee soluzioni informatiche" per il controllo dei trattamenti che comprendono la "registrazione dettagliata, in un apposito log, delle informazioni riferite alle operazioni bancarie effettuate sui dati bancari, quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi operato dagli incaricati, sempre che non si tratti di consultazione di dati in forma aggregata non riconducibili al singolo cliente" ed in particolare: il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso, la data e l'ora di esecuzione, il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato; la tipologia del rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata;
- il Provvedimento n. 192/2011 prescrive che le predette misure siano adottate "nel rispetto della vigente disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori ex art. 4, comma 2, legge 20 maggio 1970 n. 300";
- in data 15 aprile 2014 l'Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un Accordo Quadro nazionale sull'applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011 n. 192 allo scopo di favorire l'attuazione del Provvedimento in oggetto nel rispetto delle esigenze di tutela individuale, di quelle aziendali, nonché delle specifiche prerogative sindacali;
- nell'ambito del suddetto Accordo è stato convenuto che ai sensi delle vigenti discipline legislative, ed in particolare della facoltà riconosciuta nell'ambito della contrattazione di secondo livello per la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento, tra l'altro, alla "introduzione di nuove tecnologie", l'accordo ex art. 4, comma 2, legge 20 maggio 1970 n. 300 può essere stipulato con gli organismi sindacali aziendali di cui all'art. 24 del ccnl 19 gennaio 2012;

si conviene quanto segue

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo che si applica a tutte le unità produttive dell'Azienda;
2. la banca ha adottato idonee soluzioni informatiche per il controllo dei trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database, ai sensi di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011;
3. i sistemi informativi sono impostati ai fini della "registrazione dettagliata, in un apposito log, delle informazioni riferite alle operazioni bancarie effettuate sui dati bancari" da tutti gli incaricati del trattamento; in particolare i file di log tracciano per ogni operazione di accesso ai dati economici e patrimoniali della clientela effettuata da un incaricato le seguenti informazioni: il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso, la data e l'ora di esecuzione, il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai

Antonio Papa *Claudio Masi* *Pierluigi Bello* *Luigi Tezzoni* *Marco Sandoni* *Sergio Gallo*

dati bancari da parte dell'incaricato; la tipologia del rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata (numero del rapporto/servizio e relativi codici tipo). In caso di accesso massivo ai dati mediante un'istruzione di interrogazione (query), viene tracciato solo il dettaglio della medesima istruzione.

Inoltre, allo scopo di attivare i sistemi di alerting previsti dalla normativa, la Banca tratterà anche le seguenti informazioni: il nome della procedura informatica utilizzata per l'accesso al dato, il codice della transazione / funzione eseguita, il codice della Filiale del cliente interessato, il codice dell'Unità Organizzativa / Filiale del lavoratore incaricato.

4. i log di tracciamento delle operazioni di inquiry sono conservati per un periodo di 24 mesi dalla data di registrazione dell'operazione fatte salve esigenze di forza maggiore ed eventuali vincoli di legge in materia.
5. per il conseguimento delle finalità suindicate, la Banca ha previsto:
 - interventi di adeguamento delle procedure informatiche interessate, attivando su di esse la tracciatura delle informazioni (punto 3);
 - l'implementazione di un sistema informatico dedicato alla raccolta e conservazione (cfr. punto 4) dei log di tracciamento delle operazioni, utilizzato per attivare automaticamente gli "specifici alert" in merito ed individuare i "comportamenti anomali o a rischio"; le caratteristiche tecniche degli "alert" sono state illustrate alle OO.SS. nella riunione del 21 e 22 maggio 2014. Eventuali significative variazioni delle stesse saranno oggetto di specifici incontri di illustrazione;
 - l'individuazione, allo stato, nell'Ufficio Project Management (PRM) della *funzione preposta alla lavorazione degli alert*;
 - lo svolgimento da parte delle competenti funzioni aziendali di controllo interno delle verifiche sul rispetto dei provvedimenti in questione (ivi compresa la verifica della corretta conservazione dei log) e delle verifiche sui comportamenti anomali o a rischio rilevati dagli specifici "alert";
6. i lavoratori incaricati sono informati delle procedure adottate e dei connessi adempimenti tramite apposita informativa (art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003);
7. qualora nel corso delle analisi di cui sopra – ovvero a seguito di indagini rivenienti da istanze avanzate dalla clientela in forza dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero a seguito di richieste dell'Autorità Garante o di altra Authority legittimata – dovessero emergere profili di particolare gravità, che inducano l'Azienda a indirizzare al dipendente interessato una richiesta formale di chiarimenti, anche in corso di verifica il dipendente potrà essere sentito, su sua richiesta, con l'assistenza di un rappresentante sindacale dell'Organizzazione a cui aderisce o conferisce mandato.
8. le informazioni di cui l'Azienda venga a conoscenza per effetto dei controlli previsti dal Provvedimento citato non potranno essere utilizzate per finalità di controllo a distanza dei lavoratori;
9. per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo si fa rinvio alla prescrizioni del Provvedimento del Garante n. 192 del 12 maggio 2011 nonché all'Accordo Quadro ABI-OO.SS. del 15.04.2014;
10. le Parti si incontreranno entro il prossimo 30 novembre 2014 per una verifica in merito all'applicazione del presente accordo, anche con riferimento all'andamento dei controlli previsti e alle eventuali modifiche del catalogo del sistema di alerting. In caso di variazioni alle procedure di cui al presente accordo, l'Azienda provvederà a informare le Organizzazioni Sindacali firmatarie.

RACCOMANDAZIONE OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali chiedono all'Azienda di inserire uno specifico approfondimento della materia all'interno delle attività formative previste più in generali in materia di privacy.

CREDEM – Delegazione Aziendale



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FIBA Cisl
FISAC/CGIL
UGL CREDITO
UILCA/UIL

